Statuto della Regione Piemonte

(approvato con legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

omissis

Art. 28, comma secondo (Altre attribuzioni del Consiglio regionale)

Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Regolamento interno del Consiglio regionale

Art. 80

Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica

- 1. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.
- 2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.